SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 novembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2021, n. **159**.

Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;

Visto la legge 13 dicembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, con cui sono state trasferite alla Direzione generale della prevenzione sanitaria le funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante in Italia e all'estero;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute che ha ripartito le attività afferenti alla gestione centralizzata degli adempimenti amministrativo-contabili degli uffici USMAF-SASN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2015;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2012, n. 255, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Parte normativa – validità 1°gennaio 2007-31 dicembre 2009), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2013, n. 31;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2012, n. 142 con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Parte economica - validità 1°gennaio 2007-31 dicembre 2009), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 2012, n. 199;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale «sanità» concernente il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018, sottoscritto presso l'ARAN in data 21 maggio 2018;

Ritenuto di allineare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai menzionati decreti 19 dicembre 2012, n. 255 e 6 luglio 2012, n. 142, agli istituti normativi ed economici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto «sanità» del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che in data 30 aprile 2020 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per regolare il trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (periodo di validità 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018);

Considerato che gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto Accordo sono valutati per gli anni 2016-2018 in 153.978,32 euro, oltre 51.690,52 euro per contributi previdenziali e Irap, per un onere complessivo di 205.668,84 euro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota del 24 luglio 2020 e con nota del 2 luglio 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, n. 346/2021 del 10 marzo 2021, espresso nell'Adunanza di sezione del 9 febbraio 2021;

Vista la nota LEG prot. n. 1832 dell'11 marzo 2021 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota prot. n. 4111 del 9 aprile 2021;

ADOTTA:
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1°gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, riportato nel testo allegato A, che è parte integrante del presente regolamento.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a valere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sugli stanziamenti del capitolo 2422 «compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2741

ALLEGATO *A*

(Art. 1, comma 1, del Regolamento)

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro convenzionale tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati Uffici USMAF-SASN), della Direzione generale della prevenzione sanitaria (di seguito denominata DGPRE), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

2. Il presente accordo ha validità per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018 e disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al comma precedente. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della pubblicazione, salvo diversa prescrizione dello stesso accordo.

3. La gestione giuridica ed economica del personale ambulatoriale disciplinato dal presente accordo collettivo nazionale è demandata dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 aprile 2015 (individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale) all'Ufficio 10 della DGPRE. Dal punto di vista tecnico-sanitario le professionalità sanitarie ambulatoriali dipendono, invece, dagli Uffici USMAF-SASN territorialmente competenti. La DGPRE cura il coordinamento tecnico funzionale di tali Uffici, come previsto dal comma 2 del citato articolo 3 del decreto ministeriale 8 aprile 2015 che individua i compiti e l'articolazione in unità territoriali ed ambulatori SASN degli 8 USMAF-SASN previsti sul territorio nazionale.

Art. 2.
Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della salute - ufficio USMAF- SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di infermiere, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio biomedico e fisioterapista, previa autorizzazione del Direttore generale della DG-PRE, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo dell'ufficio USMAF-SASN competente in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto.

2. Detto avviso è, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria di porto territorialmente competente, della sede dell'ambulatorio USMAF-SASN dove l'incarico deve essere svolto e sul portale internet del Ministero della salute. È inviato per conoscenza ai rispettivi Ordini professionali ed ai sindacati firmatari del presente accordo.

3. Gli aspiranti all'incarico devono inoltrare alla DGPRE, tramite l'ufficio USMAF-SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti all'incarico devono essere iscritti al relativo Ordine professionale.

5. Al momento del conferimento dell'incarico, gli aspiranti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente accordo.

6. La DGPRE, verificato il possesso dei requisiti, effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

7. Completata la fase di valutazione dei titoli, l'ufficio competente trasmette alla DGPRE una proposta di graduatoria, i verbali delle operazioni compiute, copia delle relative domande e schede riepilogative individuali, indicando l'aspirante ritenuto più idoneo all'incarico sulla base dei criteri di cui al comma 6.

8. Il direttore della predetta Direzione, se ritiene idonea la proposta, approva la graduatoria ed autorizza il conferimento dell'incarico.

9. L'incarico è conferito dalla DGPRE mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dall'aspirante, con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

10. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, l'aspirante, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente accordo ed il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.

11. A seguito del perfezionamento del conferimento dell'incarico, l'ufficio competente dovrà comunicare alla DGPRE il nominativo e le generalità complete del vincitore dell'avviso pubblico al quale è stato conferito l'incarico, il numero delle ore e la distribuzione oraria giornaliera nell'arco della settimana, la decorrenza dell'incarico, oltre a trasmettere tutta la documentazione necessaria alla gestione amministrativa e contabile del sanitario.

12. L'incarico è conferito a tempo indeterminato, previo superamento di un periodo di prova di sei mesi, durante il quale al vincitore dell'avviso pubblico compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale sanitario non medico confermato nell'incarico. Allo scadere del sesto mese, ove da parte del Ministero della salute, tramite l'USMAF-SASN a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificato al sanitario la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende confermato in via definitiva.

13. Contro il provvedimento di mancata conferma è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - DGPRE entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

14. Il direttore della DGPRE, sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 15, emette provvedimento definitivo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio USMAF-SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a darne notizia all'Ufficio 10 della DGPRE, per i provvedimenti di sua competenza. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della salute risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro sanitario.

15. La graduatoria ha validità annuale dalla data di pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico, che avverrà con le stesse modalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.

16. In caso di urgenza e necessità ed in mancanza di un'utile graduatoria, in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti ed in deroga alle procedure di cui sopra, il direttore dell'USMAF-SASN può chiedere autorizzazione al Direttore generale della DGPRE ad attivare le procedure per il conferimento di un incarico provvisorio della durata non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri 3 mesi.

17. L'ufficio USMAF-SASN competente, ricevuta la preventiva autorizzazione, esamina le domande agli atti e propone al Direttore generale della DGPRE di conferire l'incarico provvisorio all'aspirante ritenuto più idoneo, individuato sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1 del presente ACN. Se concorda con tale proposta, il Direttore generale autorizza il conferimento dell'incarico provvisorio, nelle more della contestuale attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.

18. Al personale sanitario non medico al quale sia stato conferito un incarico provvisorio ai sensi dei prece-

denti commi 16 e 17 spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto ai titolari di incarico. Non si applicano gli istituti normativi delle assenze dal servizio dei titolari di incarico, quali permessi annuali retribuiti, malattie, assenze non retribuite ed altri.

Art. 3.
Incompatibilità

1. L'incarico non può essere conferito al personale che: *a)* si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; *b)* sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi ente pubblico o privato che preveda il divieto di libero esercizio professionale; *c)* eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi con il rapporto convenzionale con il Ministero della salute; *d)* sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attività con società armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti.

2. Le cause di incompatibilità previste dal comma precedente, oltre che all'atto di conferimento dell'incarico, si estendono all'intero arco lavorativo. La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente comma comporta la decadenza dell'incarico convenzionale, solo nelle ipotesi di false dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o di incompatibilità fraudolentemente non dichiarate.

3. La risoluzione del rapporto, su circostanziata segnalazione del direttore USMAF-SASN o del direttore dell'Ufficio 10 della DGPRE, è adottata con provvedimento inappellabile dal Direttore generale della DGPRE. Il Direttore, ove ne ravvisi la necessità, prima di adottare il provvedimento di decadenza dall'incarico, per la certezza delle situazioni ed a tutela del personale sanitario non medico, può richiedere ulteriori chiarimenti all'Ufficio che ha segnalato l'incompatibilità o anche direttamente all'interessato, da rendere tramite memoria scritta o verbalmente a seguito di audizione personale.

Art. 4.
Compiti del personale incaricato

1. Il personale incaricato, nello svolgimento della propria attività, è tenuto ad espletare i compiti propri della relativa professione, nonché i compiti di carattere amministrativo connessi, ai fini del buon andamento del servizio.

2. Il personale incaricato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di ogni situazione personale e/o professionale che dovessero intervenire nel corso dell'anno, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo.

3. Il Ministero mette a disposizione tutte le risorse logistiche e strumentali necessarie per l'espletamento del servizio.

Art. 5.
Sospensione dall'incarico

L'incarico è sospeso in caso di grave inosservanza degli obblighi convenzionali che comporti disfunzioni del servizio, con provvedimento del Direttore della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria.

1. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore generale della suindicata Direzione che, sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 15 del presente accordo, decide in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente e comunicando la sospensione all'USMAF-SASN competente, all'Ufficio 10 ed all'Ordine della relativa professione sanitaria.

2. L'incarico è altresì sospeso nel caso di sospensione dall'ordine professionale, nonché nel caso di emissione di mandato o ordine di custodia cautelare.

Art. 6.
Massimale orario - prolungamento orario

1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato è fissato in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo le esigerne di servizio dell'ufficio USMAF-SASN competente.

2. Qualora per motivate esigenze straordinarie di servizio sia necessario superare occasionalmente l'orario massimo settimanale previsto dall'incarico, l'ufficio USMAF-SASN competente può autorizzare il prolungamento.

3. Al personale autorizzato a prolungare l'orario è corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.

Art. 7.
Aumento di orario e assegnazione turni vacanti

1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il direttore dell'USMAF-SASN territorialmente competente prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianità di servizio e, in subordine, secondo l'anzianità del conseguimento del titolo richiesto per l'incarico, i titolari di incarico inferiore a trentasei ore settimanali in servizio nell'ambulatorio USMAF-SASN medesimo e successivamente i titolari di incarico in servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN eventualmente esistenti nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario, previa autorizzazione del Direttore generale della DGPRE. L'aumento di orario conferito con le modalità indicate va comunicato all'Ufficio 10 della DGPRE, per gli adempimenti di competenza.

2. Qualora, invece, gli interpellati dichiarino la propria indisponibilità o non siano in condizioni di acquisire l'aumento di orario, il Ministero della salute - ufficio USMAF-SASN competente - attiva la procedura prevista dall'articolo 2 del presente accordo.

Art. 8.
Mobilità

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della salute - ufficio USMAF-SASN - può avvalersi dell'istituto della mobilità. In tale evenienza saranno informate le organizzazioni sindacali rappresentative. Le medesime procedure sono attivate in caso di soppressione della sede USMAF-SASN di appartenenza.

2. Le procedure di mobilità di cui al comma 1 terranno conto dei seguenti criteri: *a)* possesso dei requisiti per la fruizione della legge n. 104/92, limitatamente a se (riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità da parte dell'apposita Commissione *ASL)*; *b)* possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 104/92 per coniuge e i parenti entro il 2° grado (riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità da parte dell'apposita Commissione *ASL)*; *c)* avvicinamento ai figli minori di anni 8; *d)* avvicinamento al coniuge e/o figli di età compresa tra gli 8 e i 14 anni; *e)* avvicinamento al nucleo familiare; *f)* maggiore anzianità di servizio presso gli ambulatori USMAF-SASN; *g)* documentati gravi motivi di salute; *h)* motivi di studio.

3. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 conduca a situazioni di parità, la procedura di mobilità sarà avviata, prioritariamente, nei confronti del personale che abbia una minore età anagrafica.

4. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

5. Il Direttore generale della DGPRE, sentita la Commissione paritetica di cui all'articolo 15, emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio USMAF-SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a darne notizia all'Ufficio 10 della DGPRE.

6. In caso di attribuzione di nuovo incarico presso sedi ambulatoriali nelle quali sono state precedentemente attivate procedure di mobilità per esigenze di carattere organizzativo e funzionale saranno preventivamente prese in considerazione le istanze del personale già destinatario delle medesime procedure.

7. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio USMAF-SASN competente assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno economico per lo stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente più vicino di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilità.

8. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dell'incaricato, valutate le prioritarie esigenze di servizio, con il rispetto dei criteri di mobilità di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo, il personale incaricato a tempo indeterminato può essere autorizzato a prestare servizio presso un altro ambulatorio dello stesso USMAF-SASN, ubicato in altro comune, con diritto al rimborso delle spese di viaggio effettuate con mezzi di trasporto pubblico.

Art. 9.
Disciplina dell'assenza dal servizio

1. Al personale incaricato spetta, per ciascun anno di servizio prestato, un periodo di permesso retribuito di giorni trenta non festivi purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. Detto periodo è elevato di giorni quindici consecutivi per i tecnici di radiologia medica che usufruiscono dell'indennità di rischio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del disciplinare allegato al decreto del Ministro della sanità del 19 dicembre 1986. Per i periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi di permesso retribuito quanti sono i mesi di servizio prestati.

2. Il periodo di permesso annuale retribuito è fruito almeno allo 80% a giornata intera e, per la parte rimanente, può essere frazionato in ore. È goduto durante l'anno solare di maturazione.

3. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi retribuiti dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di malattia o infortunio, debitamente e clinicamente documentati, che abbiano impedito il godimento nei termini previsti dei permessi annuali retribuiti relativi all'anno precedente, il personale può chiedere, al suo rientro in servizio, di poter fruire anche fuori termine dei residui permessi annuali retribuiti, comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione. Il Direttore dell'USMAF-SASN autorizzerà lo slittamento dei giorni residui, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio, preferibilmente nella immediatezza del rientro in servizio del personale.

4. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco dei trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, il Ministero corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione.

5. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, le assenze per ricovero ospedaliero o *Day Hospital* per le citate terapie, debitamente certificate, non sono computate nel periodo di conservazione dell'incarico, senza retribuzione, di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Al personale incaricato, a tempo indeterminato, in caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo è riconosciuto un corrispondente permesso retribuito, con conseguente conservazione dell'intero trattamento economico.

7. Il personale sanitario non medico conserva l'incarico durante i periodi di astensione obbligatoria per gravi-

danza e puerperio di cui al decreto legislativo n. 151/2001 con diritto alle stesse indennità riconosciute dall'I.N.P.S. al personale con esso assicurate.

8. Il Ministero può disporre controlli sanitari, in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.

9. Il personale incaricato conserva, altresì, l'incarico senza diritto a compenso e senza maturazione di anzianità di servizio, per assenze giustificate dovute a:

a) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni in un anno;

b) partecipazione ad esami, concorsi o a corsi di aggiornamento professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno;

c) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;

d) per giustificati e documentati motivi di studio o comprovata necessità, per gravi motivi personali, per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio, sempre che esista la possibilità di assicurarne idonea sostituzione.

10. Per le assenze di cui al presente articolo, salvo i casi di inderogabile urgenza, ed in ogni caso al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 9, lettera *a)*, il personale incaricato deve inoltrare istanza all'ufficio USMAF-SASN competente almeno sette giorni prima dell'assenza, indicando la prevedibile durata ed il nominativo del sostituto.

11. L'ufficio USMAF-SASN, valutata la richiesta, adotta i provvedimenti di competenza relativi all'assenza e, ove necessario, alla sostituzione.

12. Al sostituto sono attribuiti gli stessi compensi previsti per il prolungamento di orario di cui all'articolo 6 del presente accordo.

13. Eventuali ritardi in entrata, nel limite massimo di 30 minuti rispetto all'orario di servizio, potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.

14. Al personale può essere concesso, previa autorizzazione del responsabile dell'ambulatorio e compatibilmente con le esigenze di servizio, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. Tali permessi personali potranno essere recuperati nello stesso giorno e, comunque, entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.

15. Il limite massimo annuale di permessi per motivi personali non può essere complessivamente superiore al 20% delle ore di permesso annuale retribuito spettante a ciascun sanitario, rapportato al numero di ore di incarico, così come determinato dal comma 1 del presente articolo.

16. In alternativa al recupero entro il mese successivo dei ritardi e dei permessi personali, il sanitario ha la possibilità di usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore spettanti, che andranno decurtate nella stessa misura dal monte orario annuale di permessi spettanti.

17. Il personale sanitario incaricato ha la possibilità di usufruire di permessi annuali retribuiti nel limite del 20% delle ore spettanti, in eccedenza rispetto al monte orario annuale di permessi retribuiti, per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base oraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, giustificabili con la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria erogante.

18. Sono retribuite le assenze del personale incaricato per festività, compreso il Santo Patrono, che comportano la chiusura dell'ambulatorio.

19. È consentito alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, di usufruire di due ore di riposo giornaliero retribuite. Il riposo è di una sola ora quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. La lavoratrice madre ha la possibilità di usufruire di permessi retribuiti nel limite massimo di 156 ore annue o in proporzione alle ore di incarico settimanale, per assistere il proprio figlio fino al compimento del terzo anno di età, in caso di malattia del bambino. La lavoratrice può fruire di detti permessi anche su base oraria per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici del bambino, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, giustificabili con la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria erogante.

20. La DGPRE, verificata la sussistenza di situazioni di disabilità grave, certificate da struttura pubblica, in base alla normativa vigente, riconosce la possibilità di usufruire di permessi mensili retribuiti, nel limite del 20% delle ore settimanali di incarico, in eccedenza rispetto al monte orario annuale di permessi retribuiti spettanti, per assistere il coniuge o un familiare entro il primo grado di parentela.

Art. 10.
Sostituzioni

1. L'ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua sfera di competenza e per ciascuna categoria di personale rientrante tra il personale sanitario ambulatoriale non medico, istituisce un elenco di personale disponibile ad effettuare sostituzioni, da aggiornare periodicamente con nuovi inserimenti o cancellazioni.

2. La domanda di inserimento, compilata dal personale interessato conformemente all'Allegato n. 2 del presente A.C.N., deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta raccomandata o PEC all'indirizzo dell'USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade l'ambulatorio presso il quale è interessato ad effettuare sostituzioni.

3. Nella prima domanda di inserimento nell'elenco dei sostituti, l'interessato dovrà espressamente dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'iscrizione

all'Ordine professionale (con decorrenza e numero), l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 del presente accordo.

4. Il sanitario inserito nell'elenco è tenuto a comunicare all'USMAF-SASN, pena cancellazione d'ufficio dallo stesso, qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell'elenco, così come è tenuto a chiedere la cancellazione dallo stesso in caso di indisponibilità definitiva o per un periodo superiore a 6 mesi ad effettuare sostituzioni.

5. Il sanitario che, per qualsiasi motivo, sia irreperibile o rifiuti la sostituzione proposta per tre volte nell'arco di un anno dalla domanda di inserimento viene cancellato d'ufficio dall'elenco e potrà presentare nuova domanda non prima di un anno dal rifiuto della terza sostituzione, fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di consultarlo anche prima, in caso di comprovata urgenza e necessità alla nomina di un sostituto.

6. Per le sostituzioni di durata fino a dieci giorni, l'ufficio USMAF-SASN competente può assegnare l'incarico di supplenza al sanitario proposto dal titolare, riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio, individuato tra i titolari di incarico presso lo stesso USMAF-SASN o in subordine tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Per le sostituzioni di durata superiore a 10 giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il sanitario non abbia provveduto ad indicare il sostituto, l'ufficio USMAF-SASN conferisce l'incarico di supplenza ad un sanitario prioritariamente individuato tra i titolari di incarico presso uno degli ambulatori dello stesso USMAF-SASN, nel rispetto del massimale orario di cui all'articolo 6, comma 1, del presente accordo o, in subordine, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, rispettando un criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi di supplenza.

8. L'ufficio USMAF-SASN competente, qualora non ritenga necessaria la sostituzione per far fronte alle esigenze di servizio, è tenuto a soprassedere all'assegnazione dell'incarico di supplenza. L'incarico di sostituzione allo stesso sanitario non può superare la durata di sei mesi nell'arco dell'anno.

9. La sostituzione di un'unità di personale sanitaria ambulatoriale non medica, appartenente ad una delle categorie professionali individuate e disciplinate dal presente accordo, può essere disposta dall'USMAF-SASN solo ricorrendo ad un sostituto appartenente alla stessa categoria professionale.

10. In caso di improvvisa assenza del personale sanitario da sostituire e di impossibilità, per motivi di tempo, a seguire le procedure di cui ai commi precedenti, il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio che ravvisi l'urgenza e la necessità della sostituzione può nominare, in deroga alle procedure previste, un sostituto comunque disponibile, al fine di garantire l'assistenza sanitaria al personale navigante.

11. L'incarico di sostituzione non può avere durata superiore alla durata dell'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare. Il direttore USMAF-SASN o il responsabile sanitario del poliambulatorio, ai fini del contenimento della spesa e compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare la sostituzione anche per un numero giornaliero di ore inferiore a quello del titolare assente. In ogni caso, al personale individuato per l'incarico di supplenza devono essere preventivamente comunicati la durata della sostituzione, la consistenza numerica giornaliera delle ore e l'articolazione.

12. Nei confronti del personale sanitario supplente operano i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente accordo, tranne il caso in cui siano stati inutilmente esperiti tutti i tentativi di ricerca di un sostituto in situazione di compatibilità. In tale circostanza, il direttore dell'USMAF-SASN deve farne espressa menzione nel trasmettere all'Ufficio 10 della DGPRE i prospetti mensili delle sostituzioni da liquidare.

Art. 11.
Formazione permanente

1. Il personale incaricato che, compatibilmente con le esigenze di servizio, partecipa ad iniziative formative per l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori, stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'art. 16-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è considerato in attività di servizio, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

2. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori il personale partecipante è considerato in permesso retribuito.

L'ufficio USMAF-SASN competente riconosce ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 48 ore annue, di cui la metà organizzate dal Ministero della salute, in proporzione a un massimale orario di 36 ore settimanali di titolarità d'incarico, la partecipazione ai corsi, purché accreditati e inerenti l'attività svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso.

3. La domanda per poter partecipare a detti corsi formativi deve essere presentata dal personale interessato almeno 10 giorni prima all'USMAF-SASN di appartenenza, al fine di consentire l'idonea sostituzione.

Art. 12.
Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro

1. La tutela della salute e dell'integrità fisica e psichica del personale sanitario non medico di cui al presente accordo è garantita dagli stessi organi, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per il personale dipendente.

Art. 13.
Cessazione dall'incarico

1. La cessazione dell'incarico ha luogo:

a) per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento vigente in materia di collocamento a riposo del personale dipendente;

b) per recesso dell'interessato (da comunicare con un preavviso di almeno 60 giorni);

c) per decesso;

d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione;

e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

f) per permanente incapacità fisica totale sopravvenuta;

g) per incompatibilità accertata, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente accordo;

h) per recidiva di infrazioni che hanno già determinato la sospensione del rapporto.

Art. 14.
Tutela sindacale

1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 8, la fruizione di quattro ore annue retribuite per ogni iscritto. Il numero degli iscritti viene rilevato alla fine di ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le convocazioni disposte dal Ministero non decurtano il monte-ore di cui al primo comma.

3. I permessi sindacali devono essere richiesti con almeno 2 giorni di preavviso dalle Organizzazioni sindacali.

4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'ufficio USMAF-SASN competente per 4 ore annue *pro capite* senza decurtazione del compenso e per 6 ore annue *pro capite* non retribuite, garantendo l'erogazione delle prestazioni medico-legali di cui al successivo comma 7.

5. È garantita per ciascuna Organizzazione sindacale la diffusione delle comunicazioni sindacali.

6. È garantito il diritto di sciopero del personale. Esso è esercitato previa comunicazione da parte delle organizzazioni sindacali con un preavviso di almeno quindici giorni.

7. L'USMAF-SASN competente, ricevuta la comunicazione di sciopero, istituisce un presidio per l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali, fornendo idonea e ampia informazione all'utenza: *a)* visite per infortunio o malattia al personale navigante imbarcato; *b)* visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco; *c)* visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; *d)* visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea.

8. Ai fini del rinnovo della contrattazione a livello centrale sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. La rappresentatività viene rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicata dall'Ufficio 10 alle OO.SS. di appartenenza che, entro 30 giorni dalla comunicazione, hanno la possibilità di contestare il dato fornito, fornendo quelli in loro possesso.

10. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dall'Ufficio 10 della DGPRE e sono versate mensilmente alle rispettive organizzazioni sindacali con le modalità e nella misura da queste indicate.

Art. 15.
Commissione paritetica

1. Presso la sede centrale del Ministero è istituita con provvedimento del Direttore generale della DGPRE una Commissione paritetica che svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e che può formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.

2. La Commissione è costituita dai rappresentanti del personale di cui al presente accordo designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie e da un numero paritetico di funzionari del Ministero della salute, ivi compreso il Direttore generale della DGPRE. Ciascuna organizzazione sindacale firmataria può designare un solo rappresentante in seno alla commissione.

3. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e che gli subentra in caso di decadenza. La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da componente della commissione.

4. La Commissione è presieduta dal Direttore generale della DGPRE o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.

5. La Commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità prevale

il voto del presidente. La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre sindacati firmatari del presente accordo.

Art. 16.
Trattamento economico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, agli infermieri (ex infermieri professionali), ai tecnici sanitari di radiologia medica, ai tecnici di laboratorio ed ai tecnici dell'area di riabilitazione, è corrisposto mensilmente un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal corrispondente personale di cui al CCNL del comparto «sanità» del S.S.N., sottoscritto presso l'ARAN il 21 maggio 2018.

2. Il compenso è determinato con le modalità, per quanto applicabili, di cui all'articolo 31, commi 7 e 8, del CCNL del comparto «sanità» sottoscritto il 21 maggio 2018, tenuto conto degli stipendi tabellari attribuiti al personale dipendente di tale comparto inquadrato nella categoria D1.

3. Per il personale di cui al comma 1, il compenso orario così determinato è pari ad € 16,66 dal 1° gennaio 2016, ad € 16,81 dal 1° gennaio 2017, ad € 17,22 dal 1° aprile 2018, ad € 17,35 dal 1° maggio 2018.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2016, agli infermieri generici è corrisposto mensilmente un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal corrispondente personale di cui al CCNL del comparto «sanità» del S.S.N., sottoscritto presso l'ARAN il 21 maggio 2018.

5. Il compenso è determinato con le modalità, per quanto applicabili, di cui all'articolo 31, commi 7 e 8, del CCNL del comparto «sanità» sottoscritto il 21 maggio 2018, tenuto conto degli stipendi tabellari attribuiti al personale dipendente di tale comparto inquadrato nella categoria BS1.

6. Il compenso orario degli infermieri generici così determinato è pari ad € 14,25 dal 1° gennaio 2016, ad € 14,37 dal 1° gennaio 2017, ad € 14,71 dal 1° aprile 2018, ad € 14,82 dal 1° maggio 2018.

7. Dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2018 viene riconosciuta un'ulteriore maggiorazione del trattamento orario parametrata, sotto un profilo puramente quantitativo, all'indennità di vacanza contrattuale di cui alla tabella C del CCNL del comparto Sanità pubblica 2016-2018.

8. Le differenze economiche derivanti dall'applicazione dei nuovi compensi orari come sopra determinati saranno liquidate entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.
Trattamento tributario e previdenziale

1. Gli emolumenti corrisposti al personale incaricato sono assoggettati, ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342 e del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 e successive modificazioni ed integrazioni, allo stesso regime tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente, per quanto applicabile.

2. Il personale è assicurato alle gestioni previdenziali IVS e DS dell'INPS.

Art. 18.
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. Il Ministero della salute assicura il personale sanitario non medico, titolare di incarico e sostituto, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo.

2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:

a) per responsabilità civile verso i terzi: € 774.687,00 massimale per sinistro; € 516.457,00 massimale per singola persona danneggiata; € 258.228,00 massimale per danni a cose o animali;

b) per gli infortuni: € 774.687,00 per morte o invalidità permanente; € 78,00 giornaliere per un massimo di trecento giorni per invalidità temporanea.

3. Il personale incaricato, che a causa dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo è esposto a radiazioni ionizzanti, è assicurato obbligatoriamente presso l'I.N.A.I.L.

Art. 19.
Oneri di spesa

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono valutati per gli anni 2016-2018 in € 153.978,32 oltre ad € 51.690,52 per contributi previdenziali e IRAP, per un onere complessivo di € 205.668,84.

Letto, condiviso e approvato

Roma, 30 aprile 2020

Per le Organizzazioni Sindacali:

FP CGIL - Firmato

CISL FP - Firmato

UIL PA - Firmato

USB PI - Firmato

Per l'Amministrazione:

Dott. Claudio D'Amario - Firmato

Dott.ssa Cinzia Damonte - Firmato

ALLEGATO *1*

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO.

A) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (punteggio massimo: punti 5):

1. Diploma universitario (laurea magistrale - 3 anni + 2 anni) conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D. L.vo 30/12/92 n.502, con il massimo dei voti punti 4,00
2. Diploma universitario (laurea specialistica - 3 anni) conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D. L.vo 30/12/92 n.502, con il massimo dei voti punti 2,00
3. Diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento (riconosciuti equipollenti al diploma universitario), con il massimo dei voti punti 1,00
4. Anzianità di iscrizione all'Ordine Prof.le (per anno, frazionabile a mese) punti 0,20

B) TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: punti 25) per servizio reso nello stesso profilo professionale messo a bando o in qualifiche corrispondenti:

1. Attività prestata presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici S.A.S.N.:
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno: punti 0,50
2. Attività di sostituzione o per incarico provvisorio prestato presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici USMAF-S.A.S.N.:
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno: punti 0,40
3. Attività prestata presso strutture sanitarie pubbliche:
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno: punti 0,10
4.Attività prestata presso strutture sanitarie private:
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno: punti 0,05

Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato al 50% (rispetto ai punteggi sopra riportati) di quello reso nel profilo relativo al bando.
In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sarà conferito all'aspirante che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio e, in caso di ulteriore parità, all’aspirante con minore età anagrafica.

Saranno valutati i titoli di servizio maturati fino al giorno antecedente a quello di pubblicazione dell’avviso pubblico.

ALLEGATO *2*

DOMANDA DI INCLUSIONE NELL'ELENCO DEI SOSTITUTI

Articolo 10 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della Salute e il personale non medico a convenzione operante negli ambulatori degli USMAF-SASN.

AL Direttore USMAF-SASN

Il sottoscritto dott. ...., nato a.. (prov.........) il ....

M__ F___ Codice Fiscale... Comune di residenza ....(prov. ....)

Indirizzo Via .... n...........Cap............. telefono fisso .... cellulare ....

Recapito professionale nel Comune di...........................(prov......)

Via.........................n...........Cap...............telefono ....

Dichiara, ai sensi e agli effetti del DPR 445/2000 e successive modificazioni,

1. di possedere il diploma di laurea triennale (DL) ovvero la laurea magistrale (LM) della classe corrispondente in .... (infermieristica, tecnica sanitaria di radiologia medica, tecnica di laboratorio biomedico, fisioterapia) con voto ..../110 (DL) ..../100

(LS) conseguito/a presso l'Università di..................................... in data....................................

2. di essere abilitato all'esercizio della professione di...(infermiere, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio biomedico, fisioterapista) nella sessione............... presso l'Università di...

3. di essere iscritto all'Ordine professionale... (degli infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti) presso l'Ordine provinciale/regionale di...................... dal.................................... al numero ....

4. di non essere soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall'Ordine di...

Chiede di essere incluso nell'elenco dei sostituti.

A tal scopo dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista all'articolo 3 dell'ACN che regola i rapporti tra il Ministero della Salute ed il personale non medico a convenzione operante negli ambulatori degli USMAF-SASN.

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata al seguente indirizzo PEC:...

o al seguente domicilio:

Comune........................ Provincia..................

Indirizzo...n°............ CAP...................

Luogo e data.. Firma per esteso ....

Allegata fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, reca «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e successive modificazioni, reca «Norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile».

— Il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984, reca «Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità».

— Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«Art. 18 *(Norme finali e transitorie)*. — (*Omissis*).

7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.».

— La legge 13 dicembre 2009 n. 172, reca «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

— Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2015, reca «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale».

— La legge 27 dicembre 2019, n. 160, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022».

— Il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2012, n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2013, n. 31, reca «Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.»».

— Il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2012, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 2012, n. 199, reca «Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Parte economica - validità 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009)».

- Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanità» concernente il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018, è stato sottoscritto presso l'ARAN in data 21 maggio 2018.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vedasi le note alle premesse.

21G00168

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2021.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2020-2021, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti gli articoli 55-57 del predetto regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea che stabiliscono le disposizioni relative al settore dell'apicoltura, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/974 della Commissione europea, del 9 giugno 2021, notificata con il numero C(2021) 4021, recante l'approvazione dei programmi nazionali modificati per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, incluso quello presentato dall'Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili per l'Italia dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 5.166.537,00 euro per la campagna 2020-2021, a valere sul FEAGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 5.166.537,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0280610, del 18 giugno 2021, con la quale si chiede il provvedimento relativo allo stanziamento dell'importo per il cofinanziamento di pertinenza nazionale per l'annualità 2020-2021;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di 5.166.537,00 euro alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987 e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, codice MIELE2020/2021;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 settembre 2021 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come prorogato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 1;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 5.166.537,00 euro, per la campagna 2020-2021, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1447

21A06634

DECRETO 30 settembre 2021.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 della riserva di efficacia per i Programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020. (Decreto n. 23/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva è stato definitivamente assegnato dalla Commissione mediante la decisione C (2019) 6200 del 20 agosto 2019, adottata a seguito della verifica di efficacia, per i programmi e le priorità che hanno conseguito i propri target intermedi;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016 concer-

nente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del Reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020);

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di esecuzione 2014/190/UE;

Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) cofinanziati dal FESR e dall'FSE dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, programmazione 2014-2020;

Considerato che per i suddetti programmi è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2014 al 2020 con i decreti direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 e n. 38 del 2018, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 37 del 2019, n. 20 e n. 42 del 2020, n. 1, n. 3 e n. 4 del 2021;

Ritenuto necessario assicurare il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione della riserva di efficacia dei Programmi operativi FESR e FSE;

Considerato che detto cofinanziamento statale, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi FESR, relativamente ai POR ammonta ad euro 301.477.317,44 e relativamente ai PON ad euro 152.615.604,00, quindi complessivamente ad euro 454.092.921,44;

Considerato inoltre che, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi FSE, relativamente ai POR ammonta ad euro 181.154.506,27 e relativamente ai PON ad euro 118.287.199,02, quindi complessivamente ad euro 299.441.705,29;

Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione a fronte FESR e FSE ammonta complessivamente ad euro 753.534.626,73;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 settembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 come prorogato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 1;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 riportati in premessa dei Programmi operativi che beneficiano del sostegno del FESR e del FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 753.534.626,73 così come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle amministrazioni titolari dei programmi.

3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1461

ALLEGATO

POR FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - RISERVA DI EFFICACIA

POR	Decisioni	Riserva di efficacia
Abruzzo	C(2021)3149 del 28/04/2021	5.701.705,10
Basilicata	C(2020)5747 del 20/08/2020	5.780.641,98
Calabria	C(2020)8335 del 24/11/2020	17.153.453,77
Campania	C(2020)5382 del 04/08/2020	43.192.230,90
Emilia Romagna	C(2020)8383 del 25/11/2020	10.119.800,60
Friuli Venezia Giulia	C(2020)8049 del 16/11/2020	4.846.363,20
Lazio	C(2020)6278 del 09/09/2020	20.350.369,20
Liguria	C(2020)8390 del 25/11/2020	8.243.449,90
Lombardia	C(2020)6342 del 11/09/2020	20.379.964,50
Marche	C(2020)6813 del 01/10/2020	12.293.049,30
Molise	C(2020)6191 del 07/09/2020	1.482.613,97
Piemonte	C(2020)6816 del 01/10/2020	20.282.739,40
P.A. Bolzano	C(2020)2007 del 27/03/2020	5.738.090,40
P.A. Trento	C(2021)4807 del 24/06/2021	1.936.425,40
Puglia	C(2020)4719 del 08/07/2020	29.274.736,36
Sardegna	C(2021)4506 del 17/06/2021	19.550.560,40
Sicilia	C(2021)6566 del 02/09/2021	35.893.526,86
Toscana	C(2020)5850 del 25/08/2020	16.641.544,50
Umbria	C(2020)5383 del 04/08/2020	8.658.157,20
Valle d'Aosta	C(2021)4046 del 03/06/2021	1.351.370,30
Veneto	C(2020)7754 del 05/11/2020	12.606.524,20
Totale complessivo		**301.477.317,44**

PON FESR 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - RISERVA DI EFFICACIA

PON	Decisioni	Riserva di efficacia
Città Metropolitane	C(2021)6028 del 09/08/2021	11.768.700,00
Cultura e sviluppo	C(2020)5532 del 07/08/2020	7.364.000,00
Governance e capacità istituzionale	C(2021)4550 del 18/06/2021	16.592.505,00
Imprese e Competitività	C(2021)5865 del 03/08/2021	62.942.501,00
Infrastrutture e reti	C(2021)5950 del 06/08/2021	23.466.450,00
Legalità	C(2020)7180 del 15/10/2020	4.921.817,00
Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento	C(2021)6076 del 12/08/2021	25.559.631,00
Ricerca e innovazione	C(2021)5969 del 06/08/2021	-
Totale complessivo		**152.615.604,00**

Totale complessivo POR e PON FESR	**454.092.921,44**

POR FSE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - RISERVA DI EFFICACIA

POR	Decisioni	Riserva di efficacia
Por Abruzzo	C(2021)2657 del 15/04/2021	2.992.566,50
Por Basilicata	C(2020)7906 del 11/11/2020	6.082.107,50
Por Calabria	C(2020)8335 del 24/11/2020	2.851.736,26
Por Campania	C(2020)6801 del 29/09/2020	8.790.351,49
Por Emilia Romagna	C(2020)8385 del 24/11/2020	16.511.253,50
Por Friuli Venezia Giulia	C(2021)1132 del 16/02/2021	5.804.983,80
Por Lazio	C(2020)8379 del 24/11/2020	18.953.228,70
Por Liguria	C(2021)2963 del 22/04/2021	7.445.440,10
Por Lombardia	C(2020)7664 del 09/11/2020	20.379.964,50
Por Marche	C(2021)4105 del 02/06/2021	6.047.572,30
Por Molise	C(2020)6191 del 07/09/2020	667.890,97
Por Piemonte	C(2021)769 del 03/02/2021	18.318.090,00
Por P.A. Bolzano	C(2020)8378 del 24/11/2020	-
Por P.A. Trento	C(2021)184 del 11/01/2021	2.655.184,70
Por Puglia	C(2020)4719 dell' 08/07/2020	8.110.299,38
Por Sardegna	C(2021)4344 del 14/06/2021	9.340.800,00
Por Sicilia	C(2021)5406 del 20/07/2021	8.611.012,18
Por Toscana	C(2020)5779 del 20/08/2020	15.392.227,19
Por Umbria	C(2020)7422 del 22/10/2020	4.988.104,80
Por Valle d'Aosta	C(2021)3190 del 29/04/2021	1.167.023,90
Por Veneto	C(2020)7421 del 22/10/2020	16.044.668,50
Totale complessivo Por		**181.154.506,27**

POR FSE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 - RISERVA DI EFFICACIA

PON	Decisioni	Riserva di efficacia
Pon Città Metropolitane	C(2021)6028 del 09/08/2021	8.156.800,01
Pon Governance e capacità istituzionale	C(2021)4550 del 18/06/2021	-
Pon Inclusione	C(2021)6257 del 20/08/2021	13.382.584,00
Pon Iniziativa Occupazione Giovani	C(2020)9116 del 10/12/2020	4.935.566,01
Pon Legalità	C(2020)7180 del 15/10/2020	11.710.738,00
Pon Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento	C(2021)6076 del 12/08/2021	-
Pon Ricerca e Innovazione	C(2021)5969 del 06/08/2021	15.806.250,00
Pon Sistemi di politiche attive per l'occupazione	C(2021)6687 del 08/09/2021	64.295.261,00
Totale complessivo Pon		**118.287.199,02**

Totale complessivo POR e PON FSE	**299.441.705,29**

Totale complessivo POR e PON FESR e FSE	**753.534.626,73**

21A06635

DECRETO 9 novembre 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2020 n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 novembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 103.093 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 12 novembre 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasette giorni con scadenza 14 novembre 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via *telefax*, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 novembre 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 novembre 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A06724

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 settembre 2021.

Adeguamento della retta annuale di frequenza delle Scuole militari di cui all'articolo 787 del codice dell'ordinamento militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'art. 787, laddove:

al comma 1, prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la misura della retta annuale per la frequenza delle scuole militari;

ai commi dal 2 al 7, disciplina il regime delle esenzioni e delle riduzioni;

al comma 8, individua il genitore o il tutore dell'allievo quale responsabile del pagamento della rena annuale, delle spese complementari e di tutte quelle di cui l'allievo risulti debitore verso l'amministrazione della scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro 6 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1958, Registro n. 33 [Eser-

cito], foglio n. 158, concernente la determinazione della retta posta a carico delle famiglie degli allievi della scuola militare «Nunziatella» di Napoli;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro 12 luglio 1995, pubblicato nella 27ª dispensa del Giornale Ufficiale della difesa in data 30 settembre 1995, concernente l'adeguamento della retta posta a carico delle famiglie degli allievi della scuola militare «Nunziatella» di Napoli;

Visto il decreto interdirigenziale 10 giugno 2002 che ridetermina, mediante conversione in euro, le rette vigenti disposte dal citato decreto interministeriale 12 luglio 1995 e ne estende l'applicazione anche alla scuola navale militare «Francesco Morosini»;

Ravvisata la necessità, a distanza di venticinque anni, di procedere all'adeguamento della retta annuale di frequenza delle scuole militari anche in considerazione della situazione economica risultante dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);

Decreta:

Art. 1.

1. Per la frequenza delle Scuole militari «Nunziatella» di Napoli e «Teulié» di Milano, della Scuola navale militare «Francesco Morosini» di Venezia e della Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» di Firenze, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, tenuto conto dell'attestazione ISEE, la retta annuale è stabilita negli importi di seguito indicati:

euro 456,13 per ISEE fino a euro 5.589,89;

euro 912,27 per ISEE fino a euro 11.179,78;

euro 1.368,40 per ISEE fino a euro 22.359,54;

euro 1.976,59 per ISEE superiore a euro 22.359,54.

2. Fermo restando il regime delle esenzioni e delle riduzioni di cui all'art. 787 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporta l'applicazione della retta nell'importo annuo massimo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

21A06616

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 ottobre 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Tortorici.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Tortorici, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Tortorici, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Patti;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Tortorici;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2021

La Ministra: CARTABIA

21A06632

DECRETO 26 ottobre 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Naso.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Naso, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Naso, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Patti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Naso;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2021

La Ministra: CARTABIA

21A06633

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2021.

Individuazione delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993», ai sensi del quale con decreto del Ministro della sanità sono fissati le tariffe e i diritti spettanti, tra l'altro, allo stesso Dicastero per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2019, recante «Individuazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019;

Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione delle tariffe spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico già disciplinate dal decreto ministeriale 16 gennaio 2019, mediante adeguamento degli attuali importi all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato nel periodo aprile 2019 - marzo 2021, coefficiente pari a 1,007 corrispondente allo 0,7%, con arrotondamento per eccesso se il secondo decimale è superiore o uguale a cinque;

Ritenuto di dover prevedere un'apposita tariffa per le ipotesi di richiesta di certificato di libera vendita di prodotti cosmetici destinati all'esportazione corredati da dichiarazione del rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, laddove il Ministero della salute accerti che detta dichiarazione sia necessaria secondo la normativa vigente nel Paese di destinazione, in quanto tale dichiarazione implica un'attività istruttoria e valutativa aggiuntiva che comporta un raddoppio dell'impegno delle risorse del Ministero stesso, con conseguente necessità di prevedere un importo maggiorato del 100% rispetto ai certificati di libera vendita usuali;

Ritenuto di dover espressamente esplicitare, per chiarezza normativa, la tariffa prevista per i certificati di libera vendita dei biocidi, ricondotti alla corrispondente voce prevista per i presidi medico chirurgici, trattandosi di attività non ricadente nelle attività espletate ai sensi del regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e dunque non ricompresa nell'ambito della delega dell'art. 15, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante «Determinazione delle tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione all'esportazione e all'importazione di precursori di droghe», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2014;

Considerato che l'art. 2, comma 4, del predetto decreto individua, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, la tariffa per le attività di rilascio di autorizzazioni all'importazione o all'esportazione di precursori di droghe agli operatori autorizzati, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Ritenuto opportuno, sulla base della sovrapponibilità delle attività prodromiche al rilascio del provvedimento finale, prevedere la medesima tariffa di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 luglio 2014 anche per le attività concernenti il rilascio di permesso di importazione o di esportazione di sostanze stupefacenti e psicotrope o di preparazioni che le contengono;

Ritenuto necessario prevedere una tariffa per le attività finalizzate al rilascio di certificazione di non sottoposizione delle sostanze alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 («Rilascio certificato di libera vendita di sostanze non sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90»), individuandone l'importo, sulla base della comparabilità delle attività e dei relativi costi, in misura pari a quanto previsto per i certificati di libera vendita degli altri prodotti;

Ritenuto, sulla base dei quesiti più ricorrenti pervenuti dagli *stakeholders*, di dover definire in maniera maggiormente esplicita l'ambito di applicazione della tariffa prevista per gli accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una licenza per la pubblicità al pubblico di medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, presidi medico chirurgici o di mezzi per la prevenzione e cura delle malattie;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati per le attività di competenza della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, sono determinati in base alla seguente tabella:

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	IMPORTO DOVUTO
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici	Euro 3.827,60
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell'autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici attinente l'officina di produzione	Euro 1.913,80
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell'autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici, non concernente l'officina di produzione e non attinente esclusivamente alla sede legale	Euro 382,80
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell'autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici, attinente esclusivamente alla sede legale	Euro 0
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico	Euro 1.531,00
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un'integrazione o modifica dell'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico, con riferimento ad ogni integrazione o modifica non imposta dal Ministero della salute attinente alla composizione o alle caratteristiche tecniche sostanziali o alla denominazione del presidio o all'officina in cui esso è prodotto	Euro 382,80 per presidio medico chirurgico
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un'integrazione o modifica dell'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico, con riferimento ad ogni modifica concernente la ragione, la denominazione sociale, la partita iva, il codice fiscale o l'indirizzo della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche a seguito di trasferimento della proprietà del/dei presidio/presidi medico chirurgico/i	Euro 382,80 per il complesso dei presidi medico chirurgici interessati
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un'integrazione o modifica dell'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico, con riferimento ad ogni modifica concernente la ragione sociale o la denominazione sociale della società che rappresenta in Italia la società estera titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Euro 382,80 per il complesso dei presidi medico chirurgici interessati
Rilascio certificato di «libera vendita» di un presidio medico chirurgico o di un prodotto biocida	Euro 95,00 per certificato, rilasciato per un solo presidio medico chirurgico o biocida
STUPEFACENTI	
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	IMPORTO DOVUTO
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione o alla fabbricazione o all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope o l'autorizzazione al commercio delle preparazioni che contengono le predette sostanze	Euro 229,70
Rilascio di permesso di importazione o di esportazione di sostanze stupefacenti e psicotrope o di preparazioni che le contengono	Euro 49,65
Vidimazione annuale registro stupefacenti	Euro 19,10
Rilascio certificato di «libera vendita» di sostanze non sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90	Euro 95,00

COSMETICI	
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	IMPORTO DOVUTO
Rilascio certificato di «libera vendita»	Euro 95,00
Rilascio certificato di libera vendita corredato, su richiesta, da dichiarazione del rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, laddove il Ministero della salute accerti che detta dichiarazione sia necessaria secondo la normativa vigente nel Paese di destinazione	Euro 190,00
DISPOSITIVI MEDICI	
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	IMPORTO DOVUTO
Rilascio certificato di «libera vendita»	Euro 95,00
DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO	
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	IMPORTO DOVUTO
Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione ad importare o esportare plasma o derivati destinati alla produzione di dispostivi medici diagnostici in vitro	Euro 76,60
Rilascio certificato di «libera vendita»	Euro 95,00
INDAGINI CLINICHE	
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	IMPORTO DOVUTO
Autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507	Euro 2.245,20
PUBBLICITÀ SANITARIA	
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	IMPORTO DOVUTO
Pubblicità sanitaria. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una licenza per la pubblicità al pubblico di medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, presidi medico chirurgici o di mezzi per la prevenzione e cura delle malattie. La tariffa va corrisposta per ciascun testo, per ciascun prodotto e per ciascun mezzo di diffusione. Per i medicinali le tariffe vanno corrisposte per ciascuna confezione, tenendo conto anche, nell'ambito della stessa Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), della differente concentrazione di principio attivo, forma farmaceutica ed eccipienti. Non rileva ai fini del computo del versamento delle tariffe il differente quantitativo di unità posologiche presenti nella confezione. Per i dispositivi medici, compresi i diagnostici in vitro, le tariffe vanno corrisposte per ciascuna tipologia di prodotti. Per i presidi medico-chirurgici le tariffe vanno corrisposte per ciascun numero di registrazione di prodotto. Le tariffe vanno corrisposte tenendo conto delle macroaree dei mezzi di diffusione: - Cortometraggio televisivo e cinematografico; - Radio comunicato; - Stampa quotidiana e periodica; - Stampa punto vendita e altri mezzi destinati alla diffusione tramite farmacie ed esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; - Stampa/cartellonistica stradale, affissioni; - *Internet*, nelle modalità disciplinate nelle apposite linee guida.	Euro 382,80
Tariffa ridotta per ipotesi di pubblicità prevista dall'art. 118, comma 6, lettera *b)* e *c)* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219	Euro 153,10

2. La tariffa per il rilascio della copia conforme di un documento esistente agli atti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico è determinata in euro 95,00.

3. Il pagamento relativo alle istanze di cui ai procedimenti indicati al comma 1 si effettua mediante versamento secondo le modalità indicate dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Art. 2.

1. Nelle ipotesi di procedimento ad istanza di parte, il Ministero della salute avvia le attività indicate all'art. 1 previa verifica dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta.

2. Le tariffe previste all'art. 1 sono dovute per l'attività istruttoria legata ai singoli procedimenti, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento finale sia di diniego dell'istanza.

Art. 3.

1. Per i procedimenti la cui istanza è pervenuta al Ministero della salute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dovuti gli importi corrispondenti alle tariffe applicabili ai sensi del decreto ministeriale 16 gennaio 2019, recante «Individuazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è abrogato il decreto ministeriale 16 gennaio 2019, recante «Individuazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019.

3. Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, de Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2580

21A06564

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nature Coop società cooperativa agricola in liquidazione», in Nardò e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 14 giugno 2021, n. 26/21, del Tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nature Coop società cooperativa agricola in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del

4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nature Coop società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Nardò (LE) (codice fiscale 04040040752) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Umberto Mario Caputo, nato a Melissano (LE), l'8 dicembre 1965 (codice fiscale CPTGRL65T08F109I), domiciliato in Casarano (LE), via Padova n. 24.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06636

DECRETO 27 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pool Service società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Zevio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pool Service società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.390.647,00, si riscontra una massa debitoria di euro 5.752.464,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -3.959.583,00;

Considerato che in data 9 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pool Service società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Zevio (VR), (codice fiscale 04392900231), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Ballasini, nato a Mantova (MN) il 23 maggio 1971 (codice fiscale BLL MHL 71E23 897K), domiciliato a Verona (VR), via Guglielmo Marconi, n. 68.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06637

DECRETO 27 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi assistenza sanitaria - società cooperativa sociale onlus in breve "S.A.S. soc. coop. sociale onlus"», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Vistoil decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Servizi assistenza sanitaria - Società cooperativa sociale onlus in breve "S.A.S. soc. coop. sociale onlus" in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 47.086,00, si riscontra una massa debitoria di euro 102.038,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 56.017,00;

Considerato che in data 3 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Servizi assistenza sanitaria - Società cooperativa sociale onlus in breve "S.A.S. soc. coop. sociale onlus" in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 12651081007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Romano nato a Campi Salentina (LE) il 5 agosto 1977 (C.F. RMNGLC77M05B506G), e domiciliato in Roma (RM) via Cardinal San Felice, n. 5.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06638

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA «GIUSEPPE DEGENNARO»

DECRETO 25 ottobre 2021.

Modifiche allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto presidenziale 133/2020 del 25 giugno 2020 emanazione del nuovo statuto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 178 del 16 luglio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Libera università mediterranea «Giuseppe Degennaro» nella seduta del 16 luglio 2021;

Vista la nota ministeriale (prot. 0013623) dell'8 ottobre 2021 avente ad oggetto «Modifiche allo Statuto della Libera università mediterranea «Giuseppe Degennaro» - controllo MUR *ex* art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168»;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 «Finalità istituzionali» dello Statuto della Libera università mediterranea «Giuseppe Degennaro» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole «del raggiungimento dei più alti gradi degli studi.» sono aggiunte le seguenti parole: «L'Università è un ente *non-profit* che non ha fini di lucro.»

Art. 2.

All'art. 2 «Dotazione finanziaria» dello Statuto della Libera università mediterranea «Giuseppe Degennaro» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «è posta sotto l'indirizzo ed il coordinamento dello Stato esercitato dal Ministero competente.» sono aggiunte le seguenti parole: «L'Università non ha fini di lucro. L'Università non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Università, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Casamassima, 25 ottobre 2021

Il Presidente: DEGENNARO

21A06619

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adenosina Hikma»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 169 del 29 ottobre 2021

Procedura europea N. PT/H/2263/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ADENOSINA HIKMA, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C: Hikma Farmaceutica (PORTUGAL) S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Estrada do Rio da Mó, 8 A-B, Fervenga, 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo.

Confezione: «6 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1;0 fiale in vetro A.I.C. n. 047915018 (in base 10) 1FQ80B (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto: due anni.

Il contenuto della fiala è inteso per la somministrazione di una singola dose. Qualsiasi parte rimanente del contenuto della fiala deve essere eliminata immediatamente dopo l'uso.

Condizioni particolari per la conservazione: Non conservare sopra i 30°C.

Non refrigerare.

Composizione:

Ogni ml di soluzione iniettabile contiene 3 mg di adenosina. Ogni fiala da 2 ml contiene 6 mg di adenosina (6 mg/2 *ml).*

Eccipienti

Cloruro di sodio

Acqua per preparazioni iniettabili

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Hikma Italia S.p.A. - viale Certosa 10, 27100 Pavia, Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Rapida conversione al normale ritmo sinusale delle tachicardie parossistiche sopraventricolari incluse quelle associate a vie accessorie di conduzione (sindrome di Wolff-Parkinson-White).

Popolazione pediatrica

Rapida conversione al normale ritmo sinusale delle tachicardie parossistiche sopraventricolari in bambini e adolescenti da 0 a 18 anni di età.

Indicazioni per la diagnostica.

Ausilio nella diagnosi di tachicardie sopraventricolari a complessi larghi o stretti.

Sebbene «Adenosina Hikma» non converta il flutter atriale, la fibrillazione atriale o la tachicardia ventricolare a ritmo sinusale, il rallentamento della conduzione atrioventricolare (AV) aiuta la diagnosi di attività atriale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «6 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro A.I.C. n. 047915018 (in base 10) 1FQ80B (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «6 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro

A.I.C. n. 047915018 (in base 10) 1FQ80B (in base 32);

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etiche te devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06639

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arsenico Triossido EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 828/2021 del 3 novembre 2021

É autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ARSENICO TRIOSSIDO EG anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata, con l'introduzione di un nuovo contenitore:

Confezione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 12 ml;

A.I.C. n. 047507025 (base 10) 1F9TLK (base 32);

Forma farmaceutica: Concentrato per soluzione per infusione;

Principio attivo: Arsenico triossido;

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 Milano, Italia;

Procedura europea: AT/H/0991/001/II/003/G;

Codice pratica: VC2/2021/94.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP (medicinale ad uso ospedaliero o struttura equiparata).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06640

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ilmotask»

Estratto determina AAM/PPA n. 826/2021 del 3 novembre 2021

Codice pratica: N1B/2021/750.

Si autorizzano le seguenti variazioni di Tipo IB, B.II.e.5.a.1 «Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle,ecc.) in un imballaggio. Modifica all'interno del range delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate»

B.II.e.5.a.2 «Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle,ecc.) in un imballaggio. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate»

per l'immissione in commercio del medicinale ILMOTASK (A.I.C. n. 044363) anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

Forma farmaceutica: granulato per uso orale;

Principio attivo: Ketoprofene sale di lisina;

A.I.C. 044363048 - «40 mg granulato in bustina» 10 bustine in carta/AL/PE (A.I.C. base 32 1B9V98);

A.I.C. 044363051 - «40 mg granulato in bustina» 20 bustine in carta/AL/PE (A.I.C. base 32 1B9V9C).

Si autorizza anche la correzione dello *standard term* delle seguenti confezioni già autorizzate come di seguito specificato:

da

044363012 - «40 mg granulato» - 12 bustine;

044363024 - «40 mg granulato» - 24 bustine;

044363036 - «40 mg granulato» - 30 bustine;

a

044363012 - «40 mg granulato in bustina» - 12 bustine in Carta/AL/PE;

044363024 - «40 mg granulato in bustina» - 24 bustine in Carta/AL/PE;

044363036 - «40 mg granulato in bustina» - 30 bustine in Carta/AL/PE;

Codice pratica: N1B/2021/750;

Titolare A.I.C.: Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l. (codice SIS 0959).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OTC».

Stampati: la confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06641

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vividrin Occhi»

Estratto determina AAM/PPA n. 827/2021 del 3.11.2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/1081.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Bausch Health Ireland Ltd (codice SIS 5144), con sede legale e domicilio fiscale in 3031 Lake Drive Citywest Business Campus, D24 PPT3, Dublino, Irlanda.

Medicinale: VIVIDRIN OCCHI.

Confezione A.I.C. n.: 048127017 - «0,5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 6 ml,

alla società Bausch + Lomb Ireland Ltd (codice SIS 5593), con sede legale e domicilio fiscale in 3031 Lake Drive Citywest Business Campus, D24 PPT3, Dublino, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06642

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alkaeffer»

Estratto determina AAM/PPA n. 831/2021 del 3 novembre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale «Alkaeffer» (A.I.C. 004601), per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 004601011 - «Compresse effervescenti» 2 compresse;

A.I.C. n. 004601023 - «Compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 004601047 - «Compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 004601050 - «Compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 004601062 - «Compresse effervescenti» 40 compresse.

Tipo II, C.I.4: si autorizza l'aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni corrispondenti del foglio illustrativo per adeguamento al Core Company Data Sheet (CCDS).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2020/312.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (Codice SIS 0022).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e

tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06643

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamictal»

Estratto determina AAM/PPA n. 832/2021 del 3 novembre 2021

Si autorizzano i seguenti *worksharing*:

tipo II C.I.4), modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per aggiunta di nefrite tubulo-interstiziale tra gli eventi avversi, e per includere il coinvolgimento dei reni nel testo esistente relativo alla reazione al farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS);

tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio Illustrativo per aggiornamento e aggiunta di un'interazione farmacologica con paracetamolo;

tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo per precisare che non deve essere eseguito un dosaggio parziale.

Si modificano i paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo. Adeguamento alla versione corrente del QRD template. Modifiche editoriali minori.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale LAMICTAL (A.I.C. n. 027807) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numeri procedura: NL/H/XXXX/WS/431, NL/H/XXXX/WS/502, NL/H/XXXX/WS/503.

Codici pratiche: VC2/2020/131-VC2/2020/700-VC2/2020/702.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a (codice fiscale 00212840235).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06644

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al valore della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 2021 è stata conferita la medaglia d'oro al valore della Guardia di finanza alla Bandiera di Guerra del Corpo, con la seguente motivazione:

«In occasione della pandemia da Covid-19, la Guardia di finanza, sin dall'immediatezza dell'insorgere della crisi. quale fedele interprete delle direttive governative per la gestione dell'emergenza, assicurava, mediante l'impiego di propri mezzi navali e aerei, il trasporto di pazienti in bio-contenimento nonché di personale medico, equipaggiamenti e materiale sanitario sul territorio nazionale ed estero.

Pur a fronte delle fortissime limitazioni e oggettive difficoltà dettate da un contesto emergenziale senza precedenti, le articolazioni, gli uomini e le donne della componente aeronavale si prodigavano, con spiccato coraggio e altissime capacità tecnico-professionali, nell'effettuazione di numerose missioni aeree e navigazioni in Italia, ma anche in Albania, Armenia, Azerbaigian, India e Serbia, in stretta sinergia con enti esterni nazionali e internazionali.

Lo straordinario senso di responsabilità e l'abnegazione dimostrati dal personale specialistico del corpo, consapevolmente espostosi a manifesto rischio, riscuotevano l'unanime riconoscenza della comunità italiana e internazionale.

Territorio nazionale ed estero, luglio 2020 - giugno 2021».

21A06646

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto 28 ottobre 2021, concernente la certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Con decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, ha disposto il modello e le modalità di trasmissione della certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'art. 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il testo integrale del predetto decreto, con annessi allegati, è stato pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed è consultabile alla pagina:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/index.html

21A06645

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Inserimento in titolo alla società D.E.C. s.r.l. di prodotti iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che con decreto dirigenziale del 27 ottobre 2021, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano gli avvisi seguenti:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
CARTRIDGES CRT-3030-400FV	1Ac 1416	OOT		WEM DEC		Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
CARTRIDGES CRT-3030-400GV	1Ac 1417	OOT		WEM DEC		Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
CARTRIDGES CRT-3030-400JV	1Ac 1418	OOT		WEM DEC		Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
CARTRIDGES CRT-3030-400LV	1Ac 1419	OOT		WEM DEC		Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
CUTTERS SPLITSHOT TM CUTTERS SSC-0875-461	1Ac 1420	OOT		WEM DEC		Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
CUTTERS SPLITSHOT TM CUTTERS SSC-1000-461	1Ac 1421	OOT		WEM DEC		Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
TAGLIATUBI SPLIT SHOT TM CUTTERS SSC-2000-312	1Ac 2076	OOT		WEM DEC		Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
TAGLIATUBI SPLIT SHOT TM CUTTERS SSC-1375-312	1Ac 2078	OOT		WEM DEC		Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
SHAPED CHARGE DYNAWELL 15G DPEX ST RDX	1Ac 1456	DNG			WEM DEC	Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
SHAPED CHARGE DYNAWELL 23G DPEX ST RDX	1Ac 1459	DNG			WEM DEC	Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
SHAPED CHARGE DYNAWELL 23G GH DPEX ST RDX	1Ac 1462	DNG			WEM DEC	Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
SHAPED CHARGE 30G SLOT ST RDX,	1Ac 1465	DNG			WEM DEC	Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
SHAPED CHARGE DYNAWELL 39G DPEX ST RDX	1Ac 1469	DNG			WEM DEC	Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
RP-880 HIGH TEMPERATURE RDX EBW DETONATOR 188-7354	2B 4005	RIC		WEM DEC		Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
ELECTRONIC DETONATOR 0015 SFDE RDX	2G 1010	DNG			WEM DEC	Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
ELECTRONIC DETONATOR 0019 SFDE HNS	2G 1011	DNG			WEM DEC	Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.
CARICHE CAVE PERFORATORS, CLOSED, SHOGUN STP-2125-401NTX	1Ac 1286	OOT		WEM DEC		Inserimento in titolo alla soc. D.E.C. S.r.l.

Il decreto dirigenziale del 27 ottobre 2021 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 1 del sopra citato decreto Ministeriale, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it

21A06573

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-270) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.